

PROFESSIONE CERTIFICATA OPERATORI FGAS

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE (Accreditato Accredia)

Lo schema di certificazione OPIFGAS303 è relativo all'addetto alle attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Intertek Italia è accreditato Accredia per la certificazione di tale figura e opera in piena conformità ai requisiti legislativi.

ABSTRACT

La certificazione degli operatori FGAS è finalizzata alla qualifica e certificazione delle persone che utilizzano Gas Fluorurati in fase di installazione o manutenzione o dismissione di apparati che ne facciano uso.

La normativa è entrata in vigore in modo importante nel 2012 ed è attualmente in evoluzione a fronte di alcune modifiche nei regolamenti internazionali e nazionali. Difatti sussiste il Regolamento (UE) n° 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) 842/2006 del 17 maggio 2006.

Contesto Normativo precedente

La certificazione delle persone e delle imprese previste dai seguenti documenti:

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n° 842/2006 del 17 maggio 2006;
- Regolamento (CE) N. 303/2008 del 2 aprile 2008,
- Regolamento (CE) N. 304/2008 del 2 aprile 2008,
- Regolamento (CE) N. 305/2008 del 2 aprile 2008,
- Regolamento (CE) N. 306/2008 del 2 aprile 2008,
- Regolamento (CE) N. 307/2008 del 2 aprile 2008 che riguarda il rilascio delle attestazioni di formazione alle persone fisiche per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

In Italia i suddetti Regolamenti di attuazione sono stati recepiti dal DPR 27 gennaio 2012 n° 43, che è stato applicato con l'emissione da parte di ACCREDIA, sentito il MATTM, dei regolamenti tecnici:

- RT-28 Rev. 01 del 11/09/2012 - Prescrizioni per l'accreditamento di organismi operanti per le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) 303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008;
- RT-29 Rev.02 del 30/09/2013 - Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di:
 - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
 - pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n.303/2008;





- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008;
- RT-30 Rev.02 del 30/09/2013 - Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008.

Contesto Normativo attuale:

- Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato il Regolamento (CE) N. 303/2008;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi ha abrogato il Regolamento (CE) N. 305/2008;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, ha sostituito il il Regolamento (CE) n. 1494/2007.

MODALITA' DI CERTIFICAZIONE

L'esame consiste in un esame scritto e una prova pratica ed orale per verificare le conoscenze e competenze nell'ambito specifico di utilizzo dei gas fluorurati.

In seguito alla certificazione sono poi previste annualmente le attività di mantenimento e rinnovo della certificazione stessa al decimo anno dal suo ottenimento.

Sia il mantenimento sia il rinnovo avvengono sulla base di:

- dichiarazione di assenza o corretta gestione di eventuali reclami ricevuti
- evidenza del continuo esercizio della professione
- evidenza di aggiornamento professionale
- evidenza del pagamento delle quote di mantenimento o rinnovo



REQUISITI DI ACCESSO

La certificazione avviene attraverso una verifica dello stato di attività della persona e il possesso della regolare iscrizione alla camera di commercio come operatore FGAS, vincolante ed obbligatoria per l'accesso all'esame. Tale iscrizione non viene effettuata da Intertek ma direttamente dagli interessati.

TARIFFARIO

Il tariffario riferisce ad una tariffa comunicata al ministero.

REQUISITO DI LEGGE

La certificazione degli operatori Gas Fluorurati è **obbligo di legge**.